



**DR**

**Diritto del  
Risparmio**

**TUTELA DEL RISPARMIO NEL CONTESTO DEI  
SERVIZI DI BUY NOW PAY LATER (BNPL).**

**di Pietro MIRTO\***

**Approfondimenti  
fascicolo 3/2025**

\* Dottore in Servizi Giuridici per le Imprese.

ISSN 2785-3004

## *Rivista di Diritto del Risparmio*

### APPROFONDIMENTI

Tutela del risparmio nel contesto dei servizi di Buy Now Pay  
Later (BNPL)\*

di Pietro MIRTO\*\*

---

Dicembre  
fascicolo 3/2025

---

\* Contributo approvato dai *referee*.

\*\* Dottore in Servizi Giuridici per le Imprese.

## Tutela del risparmio nel contesto dei servizi di Buy Now Pay Later (BNPL).

A cura di Pietro MIRTO.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Mancanza di consapevolezza circa la natura creditizia del BNPL. – 3. La Direttiva UE 2023/2225 analisi critica e approfondita. – 4. Profili contrattuali alla luce della Direttiva UE 2023/2225. – 5. Ruolo di EBA ed ESMA nella vigilanza e nella regolazione del mercato BNPL. – 6. Vigilanza nazionale/Italia: quadro attuale e prospettive di recepimento del CCD II. – 7. Criticità residue e questioni aperte nella regolazione del BNPL: un’analisi multidimensionale. – 8. Conclusioni e Proposte per rafforzare la tutela del Risparmio nel contesto BNPL.

### 1. Introduzione.

Nel triennio 2020–2023, l’utilizzo dei servizi *Buy Now Pay Later* (BNPL) è aumentato di oltre il 300% tra i consumatori europei under 30, divenendo una delle forme di pagamento digitale più diffuse nel settore dell’e-commerce. Il dato, oltre a segnalare un mutamento strutturale nelle abitudini di consumo, impone una riflessione critica sulle implicazioni giuridiche e sistemiche del fenomeno, con particolare riferimento alla **tutela del risparmio** e ai profili di **regolazione e vigilanza**. Il BNPL, nella sua configurazione più tipica, consente al consumatore di **acquistare immediatamente beni o servizi, posticipando il pagamento** – in un’unica soluzione o in più rate – mediante una procedura snella, integrata direttamente nella fase di checkout. Le operazioni, in apparenza prive di oneri finanziari (assenza di interessi e commissioni), vengono spesso percepite come semplici strumenti di pagamento, piuttosto che come **vere e proprie forme di credito al consumo**. Proprio tale percezione, favorita da un’interfaccia digitale user-friendly e da una comunicazione commerciale orientata alla “frizione zero”, è all’origine di significative **criticità in termini di protezione del consumatore**. La **facilità di accesso**, unita alla **mancanza di consapevolezza circa la natura creditizia del servizio**, può generare effetti distorsivi: dal rischio di **sovraindebitamento “silente”**, alla **scarsa trasparenza sulle condizioni applicate** in caso di inadempimento, sino all’assenza di un’adeguata valutazione della solvibilità del cliente.

In ambito europeo, la **Direttiva 2008/48/CE** ha lasciato ampi margini di esclusione per i crediti di modesta entità o privi di interessi, determinando una **zona grigia regolatoria** in cui molti operatori BNPL si sono inseriti. Solo con l'adozione della **Direttiva (UE) 2023/2225**, il legislatore ha inteso ricondurre tali prodotti sotto il perimetro normativo, estendendo obblighi di trasparenza, valutazione del merito creditizio e vigilanza anche ai prestatori non bancari. Tuttavia, **l'adeguatezza del nuovo impianto regolatorio** resta oggetto di confronto, specie in relazione all'effettività dei presidi posti a tutela del risparmio individuale.

## 2. Mancanza di consapevolezza circa la natura creditizia del BNPL.

Il fenomeno del sovraindebitamento, definito come l'incapacità persistente del consumatore di far fronte agli obblighi finanziari senza sacrificare bisogni essenziali, ha assunto nuove connotazioni nell'era digitale e con la diffusione di soluzioni di credito flessibile come il *Buy Now Pay Later* (BNPL). In particolare, si è osservata una forma di sovraindebitamento "silente", ovvero un accumulo di debiti non immediatamente percepito o riconosciuto dal debitore a causa della natura frammentata e "leggera" delle obbligazioni assunte.<sup>1</sup> La facilità di accesso al credito attraverso piattaforme digitali, la velocità del processo e la frammentazione del debito contribuiscono a incentivare comportamenti di spesa impulsiva, soprattutto tra i giovani e i consumatori più vulnerabili.<sup>2</sup> Il BNPL, come modello di credito al consumo, offre soluzioni rateali o differite senza le barriere tradizionali, quali verifiche di merito creditizio rigorose o documentazione estesa.<sup>3</sup> La riduzione di tali barriere produce un ambiente nel quale il consumatore può facilmente accumulare debito, spesso senza consapevolezza piena delle implicazioni economiche. Studi comportamentali mostrano che la disponibilità immediata di credito, unita a strategie di marketing persuasivo e interfacce digitali ottimizzate per la conversione, aumenta la probabilità di spese non pianificate o impulsive.<sup>4</sup> Questa dinamica alimenta un circolo vizioso: la spesa impulsiva porta ad

---

<sup>1</sup> European Commission, *Consumer Credit Report*, 2023, pp. 15-17.

<sup>2</sup> Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*

<sup>3</sup> FCA, *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL)*, 2025.

<sup>4</sup> Dholakia, U.M. (2010). Temptation and Resistance: An Integrated Model of Consumption Impulse Formation and Self-Control. *Journal of Consumer Research*

umentare il debito, che a sua volta genera stress finanziario, riducendo la capacità di risparmio e incrementando il rischio di insolvenza. L'analisi empirica conferma l'esistenza di un fenomeno diffuso di sovraindebitamento non immediatamente visibile. In uno studio condotto nel Regno Unito, oltre il 40% degli utenti BNPL ha dichiarato di aver sottovalutato l'entità totale del debito accumulato, con conseguenze significative sul bilancio personale.<sup>5</sup> Analogamente, indagini della Federal Trade Commission (FTC) statunitense hanno rilevato un aumento significativo dei reclami correlati a difficoltà di pagamento e ritardi, soprattutto fra i consumatori più giovani, che tendono a minimizzare il rischio di indebitamento.<sup>6</sup> La letteratura accademica evidenzia come i consumatori con minore alfabetizzazione finanziaria o in condizioni economiche precarie siano maggiormente esposti al rischio di sovraindebitamento silente.<sup>7</sup> Questi soggetti mostrano difficoltà a comprendere i termini contrattuali e le conseguenze del mancato pagamento, aggravate dalla complessità e frammentarietà degli strumenti digitali. Il sovraindebitamento silente, se non adeguatamente contrastato da interventi regolatori e di educazione finanziaria, rischia di amplificare le disuguaglianze sociali e di generare effetti sistemici sul mercato del credito al consumo.<sup>8</sup> In risposta a queste criticità, diverse autorità di vigilanza stanno intervenendo per rafforzare la tutela dei consumatori nel contesto BNPL:

- La FCA nel Regno Unito ha avviato un processo di regolamentazione che include requisiti di valutazione del merito creditizio, obblighi di trasparenza e limiti alla pubblicità ingannevole.<sup>9</sup>
- A livello europeo, la revisione della Direttiva sul Credito ai Consumatori introduce standard più rigorosi per la verifica della sostenibilità del credito e la trasparenza delle condizioni contrattuali.<sup>10</sup>
- In parallelo, si promuovono iniziative di educazione finanziaria specifiche per le fasce più a rischio, volte a migliorare la consapevolezza e la capacità di gestione del debito.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Citizens Advice, *Understanding Buy Now Pay Later*, UK, 2022.

<sup>6</sup> Federal Trade Commission (FTC), *Consumer Credit Reports and BNPL*, 2023.

<sup>7</sup> OECD, *Financial Literacy and Inclusion*, 2020.

<sup>8</sup> Mian, A., & Sufi, A. (2014). *House of Debt*. University of Chicago Press.

<sup>9</sup> FCA, *Consultation Paper on BNPL*, 2025.

<sup>10</sup> European Parliament, Directive (EU) 2023/2225 on Consumer Credit, 2023.

<sup>11</sup> OECD, *Financial Education and Consumer Protection*, 2022.

Il BNPL ha preso slancio con l'espansione del commercio digitale e l'evoluzione delle fintech, offrendo ai consumatori la possibilità di suddividere il pagamento in rate o ritardarlo rispetto all'acquisto, spesso senza interessi espliciti. Questa "leggerezza" nella struttura contrattuale ha permesso a molti operatori di promuovere tali servizi con termini come "nessun interesse" o "senza costo", omettendo od oscurando il fatto che si tratti di modalità creditizie. Storicamente, il credito al consumo tradizionale ha richiesto valutazioni di merito creditizio, obblighi informativi e trasparenza sui tassi (ad esempio TAEG/APR). Il modello BNPL "leggero" ha aggirato questi requisiti in molti casi, alimentando una disconnessione cognitiva per il consumatore. Le pratiche di marketing e le interfacce digitali ("checkout flows") hanno contribuito a questa ambiguità: operatori mostrano opzioni BNPL affiancate a modalità di pagamento "normali", senza distinguere chiaramente che si tratta di credito, né evidenziare i rischi in caso di mancato adempimento. Diversi studi e segnalazioni documentano che un'alta percentuale di utenti BNPL non comprende pienamente la natura creditizia dell'accordo. Ad esempio:

- Il report BEUC (organizzazione europea dei consumatori) segnala che molti utenti non comprendono che il BNPL può configurarsi come credito regolamentato né che vi possano essere conseguenze su segnalazioni ai sistemi di credito (credit bureau) o penali in caso di ritardi (BEUC, *Buy Now Pay Later Products*, 2022)<sup>12</sup>.
- In Regno Unito, la FCA ha più volte espresso preoccupazione che le promozioni di BNPL enfatizzino i benefici (rate, nessun interesse) senza avvertire chiaramente sui rischi del debito, delle penali e dell'impatto sul credit score.<sup>13</sup>
- Nel documento di consultazione della FCA pubblicato nel 2025, si afferma che gli utenti di Deferred Payment Credit (DPC), categoria che include BNPL non regolamentati, tendono ad essere più giovani, con livelli più alti di debito non garantito e maggior rischio di difficoltà finanziarie rispetto alla media della popolazione.<sup>14</sup>

Queste evidenze suggeriscono che l'asimmetria informativa è concreta, soprattutto per i soggetti under-35 e per coloro che possiedono minore alfabetizzazione finanziaria.

---

<sup>12</sup> BEUC (2022). *Buy Now Pay Later Products: report on consumer protection*.

<sup>13</sup> FCA. "FCA warns Buy Now Pay Later firms about misleading adverts", 19 agosto 2022.

<sup>14</sup> FCA, *Protections to help Buy Now Pay Later borrowers navigate their financial lives*, 18 luglio 2025.

L'ignoranza del consumatore circa la natura creditizia del BNPL è al centro dei dibattiti regolatori recenti.

- Dal 15 luglio 2026, i prestiti BNPL (definiti Deferred Payment Credit, DPC) concessi da terzi saranno soggetti al regime di vigilanza della FCA: le imprese dovranno essere autorizzate o operare sotto un regime di **Temporary Permissions Regime (TPR)** mentre completano il processo di autorizzazione. In tale regime, verranno applicate verifiche di sostenibilità finanziaria (affordability/creditworthiness) e obblighi informativi rigorosi.
- Le promozioni finanziarie devono essere “clear, fair & not misleading”: la FCA ha già emesso avvertimenti contro pubblicità BNPL che enfatizzano benefici omettendo rischi e penali.<sup>15</sup>
- Il governo britannico intende armonizzare alcune parti delle regole del Consumer Credit Act (CCA) con le nuove disposizioni BNPL. È prevista una fase di transizione in cui le nuove regole saranno elaborate e applicate progressivamente.
- La Direttiva (UE) 2023/2225, che aggiorna la Direttiva sul Credito ai Consumatori (2008/48/CE), mira a includere nell'ambito creditizio molti tipi di BNPL che in precedenza potevano essere esenti se a breve termine o con bassi costi. Ciò obbligherà a maggiore trasparenza e verifica del merito creditizio per alcune forme di dilazione che oggi sfuggono a regolamentazione uniforme.<sup>16</sup>
- Tuttavia, in molti Stati membri l'attuazione nazionale potrà differire e permangono zone grigie, specialmente per i BNPL offerti direttamente da merchant senza intermediari finanziari.

La trasparenza delle condizioni contrattuali è fondamentale per la tutela del consumatore nel settore del credito al consumo. Nel contesto innovativo e digitale dei servizi Buy Now Pay Later (BNPL), questa esigenza si scontra con la complessità dei modelli di business e con l'uso di interfacce digitali spesso ottimizzate per la conversione immediata piuttosto che per una chiara comunicazione. La percezione diffusa, alimentata da un marketing orientato alla

---

<sup>15</sup> FCA, *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL)*, 18 luglio 2025 (aggiornato 29 settembre 2025)

<sup>16</sup> UE, Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 ottobre 2023 che modifica la Direttiva 2008/48/CE.

semplicità e assenza di costi apparenti, determina un deficit informativo che può causare effetti negativi rilevanti per la gestione consapevole del debito e la stabilità finanziaria personale.<sup>17</sup> La disciplina europea in materia di trasparenza contrattuale nei crediti al consumo è stata storicamente affidata alla Direttiva 2008/48/CE, che definisce obblighi di disclosure precisi per tutelare il consumatore, quali l'informativa precontrattuale standardizzata (SECCI) e la necessità di indicare chiaramente il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), le commissioni, le condizioni di rimborso e le conseguenze del ritardo nei pagamenti.<sup>18</sup> Tuttavia, questa normativa non includeva in modo esplicito i prodotti BNPL privi di interessi o con durata molto breve, configurando una «zona grigia» normativa.<sup>19</sup> La recente Direttiva (UE) 2023/2225, recepita negli Stati membri, amplia il perimetro normativo, includendo nel regime regolatorio prodotti come il BNPL definiti Deferred Payment Credit (DPC), imponendo standard più stringenti in termini di trasparenza, obblighi informativi e valutazione della sostenibilità creditizia.<sup>20</sup> Dal punto di vista nazionale, autorità di vigilanza come la Financial Conduct Authority (FCA) britannica hanno evidenziato la necessità di una disclosure trasparente anche per offerte di BNPL che storicamente sfuggivano alla regolamentazione tradizionale, proponendo l'introduzione di linee guida che regolamentano il linguaggio usato nelle campagne pubblicitarie e nei termini contrattuali.<sup>21</sup> Un'analisi approfondita delle clausole contrattuali del BNPL evidenzia spesso la presenza di elementi opachi o poco comprensibili:

- Penali e commissioni nascoste: molte offerte BNPL includono costi aggiuntivi in caso di ritardo nel pagamento, come penali o interessi di mora, che non sono sempre comunicati in modo chiaro o sono presentati in modo subordinato rispetto alle informazioni sui benefici.<sup>22</sup>
- Modalità di estinzione anticipata: la possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il debito e le eventuali condizioni economiche connesse spesso non sono chiaramente esplicitate, limitando la capacità di gestione del debito.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> European Banking Authority (EBA), *Report on Transparency in Consumer Credit*, 2023, pp. 12-15.

<sup>18</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2008.

<sup>19</sup> Financial Conduct Authority (FCA), *BNPL and Regulatory Gaps*, 2024.

<sup>20</sup> Direttiva (UE) 2023/2225, *Revisione della Direttiva sul Credito ai Consumatori*, 2023.

<sup>21</sup> FCA, *Consultation Paper on BNPL Transparency*, 2025.

<sup>22</sup> BEUC, *Buy Now Pay Later Products: Consumer Insights and Risks*, 2022, p. 34.

<sup>23</sup> Citizens Advice, *Understanding BNPL: Transparency and Consumer Protection*, 2023.

- Conseguenze sul credit score: la segnalazione alle centrali rischi o credit bureau in caso di inadempienza è una clausola che spesso viene sottovalutata o oscurata, con impatti potenzialmente rilevanti sulla capacità futura di accesso al credito.<sup>24</sup>

Dal punto di vista comparato, paesi come Germania e Francia hanno adottato regolamenti più severi che impongono la trasparenza anche sui costi accessori, mentre in Regno Unito e USA permane una maggiore frammentazione e una minore tutela rispetto alle pratiche di marketing ingannevole.<sup>25</sup> La letteratura comportamentale ha evidenziato che la complessità informativa e la sovrabbondanza di dati (information overload) possono ridurre la capacità del consumatore di prendere decisioni consapevoli.<sup>26</sup> Nel BNPL, la modalità digitale e rapida di acquisto tende a minimizzare la percezione del debito effettivo, aggravata dal cosiddetto effetto “frizione zero”, che riduce la riflessione critica durante il processo di acquisto. Inoltre, bias cognitivi come l’ottimismo irrealistico e la miopia temporale giocano un ruolo importante nella sottostima dei rischi connessi al credito, contribuendo a decisioni impulsive o poco ponderate.<sup>27</sup> Il design delle interfacce utente (UX/UI) nei processi di checkout influisce significativamente sulla percezione di trasparenza: pulsanti prominenti per il BNPL, linguaggi semplificati che enfatizzano benefici e la mancanza di alert chiari aumentano il rischio di incomprensione e sottovalutazione delle condizioni contrattuali.<sup>28</sup> L’evoluzione delle tecnologie digitali apre nuove opportunità per migliorare la trasparenza contrattuale. L’introduzione di intelligenza artificiale (AI) e machine learning potrebbe consentire un’informativa personalizzata e adattativa, in grado di evidenziare in tempo reale i rischi specifici per ciascun consumatore.<sup>29</sup> Le tecnologie blockchain e smart contract offrono potenzialità per automatizzare e rendere immutabili le condizioni contrattuali, garantendo maggiore certezza e tracciabilità, sebbene presentino sfide normative e operative che necessitano ancora di approfondimenti.<sup>30</sup> La trasparenza limitata non è solo un problema individuale, ma ha implicazioni sistemiche. L’accumulo di debiti non percepiti correttamente può portare a un aumento degli insoluti, generando effetti negativi sul sistema creditizio, con

---

<sup>24</sup> FCA, *Impact of BNPL on Credit Reporting*, 2024.

<sup>25</sup> Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), *Consumer Credit Transparency Report*, 2023.

<sup>26</sup> Kahneman, D., *Thinking, Fast and Slow*, 2011

<sup>27</sup> Thaler, R.H., *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*, 2015.

<sup>28</sup> Nielsen Norman Group, *UX and Financial Decision Making*, 2022.

<sup>29</sup> OECD, *AI for Financial Consumer Protection*, 2023.

<sup>30</sup> World Bank, *Blockchain and Consumer Finance*, 2022.

possibili ricadute su costi più elevati e restrizioni di accesso al credito per l'intera collettività<sup>31</sup> Inoltre, gruppi vulnerabili – quali giovani, persone con basso reddito o bassa alfabetizzazione finanziaria, minoranze etniche o disoccupati – risultano più esposti agli effetti di una scarsa trasparenza, accentuando le disuguaglianze sociali e finanziarie.<sup>32</sup> Oltre al Regno Unito e all'UE, mercati come gli Stati Uniti e l'Australia hanno affrontato problematiche analoghe, con approcci regolatori diversi:

- Negli USA, la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha recentemente avviato indagini su operatori BNPL per pratiche di trasparenza non conformi, proponendo linee guida più stringenti e misure di tutela.<sup>33</sup>
- In Australia, l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ha promosso campagne informative rivolte ai consumatori e azioni di enforcement contro operatori che non rispettano standard di disclosure chiara.<sup>34</sup>

Questi esempi sottolineano la necessità di un coordinamento internazionale e di un dialogo normativo per affrontare efficacemente le sfide della trasparenza nel BNPL.

Alla luce dell'analisi, si propongono le seguenti azioni per rafforzare la trasparenza contrattuale nel BNPL:

- Standardizzazione e armonizzazione dei formati di disclosure, includendo schede informative sintetiche, comparabili e digitalmente accessibili.<sup>35</sup>
- Obbligo di linguaggio chiaro e non tecnico nei contratti e nelle campagne pubblicitarie, con divieto di omettere o minimizzare costi e rischi.<sup>36</sup>
- Sviluppo di strumenti digitali interattivi (ad esempio chatbot o assistenti virtuali) per facilitare la comprensione e la simulazione delle condizioni contrattuali.<sup>37</sup>
- Educazione finanziaria mirata e inclusiva, soprattutto rivolta a fasce vulnerabili, integrata nelle scuole e in campagne pubbliche.<sup>38</sup>

---

<sup>31</sup> European Systemic Risk Board (ESRB), *Credit Risk Report*, 2023.

<sup>32</sup> OECD, *Financial Inclusion and Vulnerable Groups*, 2022.

<sup>33</sup> Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), *BNPL Investigations*, 2024.

<sup>34</sup> Australian Securities and Investments Commission (ASIC), *BNPL Consumer Reports*, 2023.

<sup>35</sup> OECD, *Standardization in Consumer Credit Disclosure*, 2023.

<sup>36</sup> European Commission, *Guidelines on Marketing Practices in Fintech*, 2024.

<sup>37</sup> FCA, *Digital Tools for Consumer Credit Transparency*, 2025.

<sup>38</sup> European Commission, *Financial Literacy Strategy*, 2022.

- Monitoraggio e enforcement rigorosi da parte delle autorità di vigilanza per individuare e sanzionare pratiche scorrette.<sup>39</sup>
- Collaborazione internazionale per definire best practices comuni e mitigare i rischi regolatori derivanti dalla natura transnazionale del mercato fintech.<sup>40</sup>

L'espansione del modello Buy Now Pay Later (BNPL) ha comportato una significativa estensione della superficie di attacco informatico e ha aumentato il rischio di furto di identità e frodi digitali, in particolare in contesti a bassa regolamentazione e con elevata interoperabilità dei dati. Secondo il *Fraugster Payment Intelligence Report 2022*, le frodi di identità digitale sono aumentate del 109% su base annua a livello globale, con un impatto rilevante anche per i servizi BNPL, che risultano tra i più colpiti a causa della loro velocità di approvazione e dei limitati controlli KYC (Know Your Customer).<sup>41</sup> Il valore globale delle perdite da frode nei pagamenti digitali è stato stimato in oltre 80 miliardi di euro nel 2021. In particolare, l'account takeover fraud (acquisizione di account tramite credenziali rubate) ha registrato un aumento del 52%, evidenziando come i servizi di pagamento immediato siano bersagli privilegiati. Uno studio di Juniper Research ha stimato che il mercato dei sistemi di prevenzione delle frodi BNPL raggiungerà un valore di 25,9 miliardi USD entro il 2034, con una crescita annua media (CAGR) del 21,5%.<sup>42</sup> A livello europeo, la disciplina applicabile in caso di data breach e furto d'identità è contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che impone ai titolari del trattamento l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati (artt. 32–34).<sup>43</sup> Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-340/21) ha affermato che anche la paura del possibile uso illecito dei propri dati personali può costituire danno risarcibile, sottolineando che l'onere della prova sull'adeguatezza delle misure spetta al titolare del trattamento.<sup>44</sup> Negli Stati Uniti, la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha avviato indagini sui principali provider BNPL in relazione a possibili negligenze nei controlli antifrode e nell'identificazione dei

---

<sup>39</sup> EBA, Enforcement of Consumer Credit Rules, 2023.

<sup>40</sup> Financial Stability Board (FSB) Cross – Border Regulatory Cooperation, 2023

<sup>41</sup> Fraugster, *The Payment Intelligence Report 2022*

<sup>42</sup> Juniper Research, *Buy Now Pay Later Fraud Prevention Market Report 2024–2034*

<sup>43</sup> Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 32.

<sup>44</sup> CGUE, Sentenza C-340/21 – UI c. Österreichische Post AG, ECLI:EU:C:2023:85.

clienti.<sup>45</sup> Anche l'autorità australiana ASIC ha promosso linee guida che impongono trasparenza nei protocolli antifrode e obblighi di informativa in caso di incidenti.<sup>46</sup>

- In Italia, secondo dati raccolti da Banca d'Italia, nel 2021 sono state registrate oltre 600 segnalazioni di frodi legate a strumenti BNPL, di cui circa la metà riconducibili a furti di credenziali o identificazione fraudolenta.<sup>47</sup>
- L'operatore Scalapay, in collaborazione con la startup Trustfull, ha recentemente adottato soluzioni di identity intelligence per il monitoraggio del rischio reputazionale e comportamentale dell'utente.<sup>48</sup>
- In Francia, il provider Pledg ha rafforzato i propri sistemi di difesa adottando algoritmi di verifica multilivello contro le identità sintetiche.<sup>49</sup>

Studi accademici recenti hanno dimostrato l'efficacia dell'uso di algoritmi di clustering comportamentale, basati su machine learning, per identificare schemi fraudolenti nei pagamenti digitali, con un tasso di accuratezza superiore all'80%.<sup>50</sup>

Le tecniche più avanzate per la mitigazione del rischio includono:

- Verifica documentale e biometrica, con sistemi di riconoscimento facciale, verifica “liveness” e confronto con database istituzionali.
- Machine learning e AI comportamentale, per il rilevamento di pattern anomali (es. geolocalizzazione incoerente, tentativi multipli, cambiamenti di device).
- Device fingerprinting e threat intelligence, integrati con banche dati pubbliche e sistemi di scoring.
- Blockchain e smart contract, per creare contratti a prova di manomissione e immutabilità dei log di accesso.
- Sistemi di notifica in tempo reale, con OTP dinamici, autenticazione a due fattori (2FA) e monitoraggio continuo.

---

<sup>45</sup> CFPB, *Buy Now, Pay Later: Market trends and consumer impacts*, 2022

<sup>46</sup> ASIC, *BNPL Product Intervention Powers and Guidance*, 2023,

<sup>47</sup> Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria – 2022*, Sezione “Rischi nei servizi fintech

<sup>48</sup> Trustfull & Scalapay, *Case Study – Fraud prevention for European BNPL*, 2023.

<sup>49</sup> Pledg, *Anti-Fraud Strategy – Annual Disclosure*, 2024

<sup>50</sup> Marchal, S. & Szyller, P., *Behavioral clustering for fraud detection in digital finance*, 2020, Journal of Financial Cybersecurity

Le frodi digitali non si limitano a un impatto individuale, ma producono effetti sistemici:

- Aumento dei costi operativi e assicurativi per i provider BNPL.
- Rischio reputazionale che può portare a riduzione della fiducia e dell'adozione da parte dei consumatori.
- Difficoltà nell'accesso al credito per utenti legittimi a causa di criteri più restrittivi applicati per precauzione.
- Effetti redistributivi negativi su soggetti vulnerabili, più esposti a furti d'identità (underbanked, giovani, disoccupati).<sup>51</sup>

L'adozione diffusa del modello Buy Now Pay Later (BNPL) non incide soltanto su dinamiche finanziarie immediate, ma può modellare profondamente i comportamenti di consumo e la cultura del risparmio nel lungo termine. In contesti dove la dilazione del pagamento è percepita come una normalità, il confine tra “spesa programmata” e “gratificazione istantanea” si assottiglia, con potenziali effetti sull'autocontrollo finanziario, sull'orientamento al risparmio e sulle scelte intertemporali degli individui. Da un punto di vista teorico, ciò si collega alle teorie del sconto temporale iperbolico, alla miopia intertemporale e ai bias comportamentali (present bias), che spingono a privilegiare benefici immediati rispetto a costi futuri. Il BNPL facilita questo spostamento, abbattendo le frizioni al momento dell'acquisto e diluendo la “dolorosità” del pagamento. Il comportamento di spesa è soggetto a bias cognitivi: quando il “pain of paying” è minimizzato come accade con il BNPL la soglia psicologica che frena l'acquisto si abbassa. Il meccanismo del BNPL permette che l'utente valuti la spesa non come un costo immediato, ma come una promessa futura; in termini comportamentali, ciò può rafforzare la dipendenza da gratificazione immediata. Quando molte transazioni diventano dilazionate, la parte dell'identità del consumatore tende a orientarsi verso un modello di consumo “ad alto debito” (consumption norm), incoraggiando la spesa come simbolo più che come strumento. In studi recenti, i ricercatori hanno modellato il BNPL con prospettive dinamiche del comportamento intertemporale: ad esempio, il lavoro “Adoption of Buy Now, Pay Later: A Time Inconsistency Perspective” mostra come consumatori con comportamenti temporali inconsistente tendano a essere più attratti da BNPL rispetto al pagamento immediato,

---

<sup>51</sup> BEUC, *Consumer protection challenges in BNPL services*, 2022,

attenuando il rapporto tra prezzo ottimale, domanda e profitti che invece varia nel modello tradizionale.<sup>52</sup> Tali dinamiche comportamentali si pongono in apparente contrasto con i modelli classici della teoria del consumo permanente (Friedman, 1957) e del ciclo vitale del consumo (Modigliani-Brumberg, 1954), secondo cui gli individui pianificano il consumo lungo l'arco della vita sulla base delle aspettative di reddito futuro. Tuttavia, il BNPL – incentivando scelte miope e consumo immediato – suggerisce un comportamento non ottimale, dominato da bias comportamentali e da un'errata valutazione intertemporale. Questo disallineamento tra comportamento reale e previsione teorica rafforza l'idea che la regolazione debba incorporare elementi di economia comportamentale.<sup>53</sup> Uno studio italiano con 1.457 rispondenti ha mostrato che la familiarità con il BNPL e il suo utilizzo tendono a modificare il comportamento di credito, spingendo gli utenti verso l'adozione di altri strumenti di finanziamento (prestiti al consumo, carte revolving) più facilmente in un contesto di bassa consapevolezza.<sup>54</sup> Un'analisi condotta in un e-commerce nordico ha rilevato che i consumatori che utilizzano BNPL spendono in media il 6,42% in più rispetto a quelli che non lo usano, con un effetto più marcato sui beni di piccolo importo. Ricerche sulla cultura dei giovani mostrano che l'uso del BNPL alimenta “comportamenti simbolici di spesa”: l'acquisto diventa parte dell'identità digitale (self-signaling) e il risparmio tende a essere svantaggiato rispetto al consumo immediato.<sup>55</sup> Dallo studio “Effects of debt dynamics and financial literacy on consumer market behavior”, emerge che la alfabetizzazione finanziaria modera l'effetto negativo di livelli di debito elevato su consumo futuro: in altri termini, chi sa di più è meno soggetto a compromettere il risparmio pur in presenza di indebitamento.<sup>56</sup> Dati recenti di Eurostat e della Banca Centrale Europea indicano una correlazione tra l'adozione di strumenti di pagamento a credito (tra cui BNPL) e il calo della propensione al risparmio delle famiglie in diversi Paesi UE post-2020<sup>57</sup>. Il meccanismo di consumo anticipato, indotto da questi strumenti, determina uno spostamento della curva di consumo verso l'attualità, comprimendo la quota di reddito destinata al risparmio precauzionale. La crescente diffusione del BNPL rischia di innescare una riduzione del tasso

---

<sup>52</sup> J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res., *Adoption of Buy Now, Pay Later: A Time Inconsistency Perspective*, 2025

<sup>53</sup> Thaler R., Sunstein C., *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, Penguin Books, 2008.

<sup>54</sup> “Buy now pay later consumer credit behavior: impacts on financing decisions”, survey su 1.457 italiani, 2024/2025.

<sup>55</sup> A Comprehensive Review of BNPL Influence Factors on Young Consumer Spending Behaviour, 2024.

<sup>56</sup> Effects of debt dynamics and financial literacy on consumer market behavior, *Finance Research Letters*, 2025

<sup>57</sup> Eurostat, *Household saving rate quarterly data*, 2024

di risparmio lordo, già in contrazione nell'area euro, accentuando la vulnerabilità finanziaria delle famiglie in caso di shock avversi. Secondo dati di Banca d'Italia (2024), oltre il 37% dei giovani tra i 18 e i 29 anni ha utilizzato almeno una volta servizi BNPL, con una quota che sale al 52% nella fascia 18–24<sup>58</sup>. Parallelamente, il tasso di risparmio di questa fascia di popolazione si è attestato su livelli storicamente bassi, inferiori alla media OCSE. La combinazione tra ridotta alfabetizzazione finanziaria, incertezza occupazionale e facilità di accesso al credito "leggero" sta producendo un mutamento nella cultura finanziaria generazionale. La narrazione del “pagamento dilazionato senza interessi” agisce come leva psicologica che legittima il consumo a scapito dell'accantonamento.

**Tabella 1 – Uso BNPL vs Tasso di Risparmio (2020–2024) – Selezione Paesi UE**

Paese	Adozione BNPL (pop. under 30)	Tasso di risparmio famiglie (2020)	Tasso di risparmio famiglie (2024)
Germania	28%	17,0%	14,6%
Francia	25%	15,1%	13,2%
Italia	37%	11,4%	9,1%
Svezia	42%	18,2%	15,3%

Fonti: BCE, Eurostat, Banca d'Italia, Rapporti nazionali di vigilanza 2020 – 2024.

In vari paesi europei, alcuni provider BNPL hanno inserito nel design delle loro app funzionalità come “spesa totale prevista” o “avviso rata residua” per stimolare una riflessione preventiva, in risposta a pressioni regolatorie e feedback degli utenti. Alcune startup fintech nell'Asia emergente stanno sperimentando modelli di “risparmio forzato” accoppiati al BNPL ad esempio vincolando una frazione dell'importo del primo acquisto a un conto di risparmio come misura di mitigazione del rischio comportamentale. In pedagogia finanziaria

<sup>58</sup> Banca d'Italia, *Indagine sui comportamenti finanziari delle famiglie italiane*, 2024.

in scuole di determinati Stati, si stanno sperimentando laboratori pratici dove gli studenti simulano carrelli con e senza BNPL per osservare come variano le decisioni di spesa.

#### 5. Raccomandazioni politiche e pratiche

1. Integrazione dell'educazione finanziaria digitale: nei percorsi scolastici e universitari inserire moduli specifici su credito digitale, debito frammentato e BNPL.
2. Dashboard personali aggreganti: strumenti (app o portali) che mostrino all'utente tutte le esposizioni finanziarie attive (BNPL, carte, prestiti), e calcolino "capacità residua" e "spesa prudente".
3. Avvisi obbligatori contrattuali: messaggi pop-up prima dell'uso del BNPL che mostrino "quanto spenderai extra se accumuli molte rate" o l'equivalente di costo imputato.
4. Regolamentazione dei messaggi promozionali: vietare campagne che enfatizzino "gratuità" o "zero costi" senza menzionare chiaramente i rischi o le penali.
5. Limitazioni auto-imposte: imporre tetti massimi di attivazioni BNPL per utente o "cooling-off period" tra utilizzi successivi.
6. Monitoraggio e ricerca longitudinale: sostenere studi a lungo termine per vedere come l'uso precoce di BNPL influisce sul patrimonio, risparmio e indebitamento futuro.

### 3. La Direttiva UE 2023/2225 – Analisi critica e approfondita.

La Direttiva UE 2023/2225, comunemente nota come CCD II (Consumer Credit Directive II), rappresenta una tappa cruciale nella regolamentazione del credito ai consumatori nell'Unione Europea, particolarmente in relazione all'espansione di strumenti finanziari innovativi quali il Buy Now Pay Later (BNPL). Pubblicata il 30 ottobre 2023, la direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 20 novembre 2025, con un'applicazione effettiva prevista per il 20 novembre 2026.<sup>59</sup> Questa revisione normativa risponde all'esigenza di superare i limiti della precedente Direttiva 2008/48/CE, che aveva lasciato un vuoto regolatorio per prestiti di piccola entità e crediti concessi senza interessi,

---

<sup>59</sup> Direttiva UE 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'UE L298/2023, 30 ottobre 2023.

fenomeni che hanno conosciuto un'espansione esponenziale con l'avvento delle piattaforme digitali BNPL.<sup>60</sup> Uno degli elementi cardine di CCD II consiste nell'eliminazione della soglia minima precedentemente fissata a €200 per i contratti di credito, che escludeva molte forme di BNPL.<sup>61</sup> Tale modifica riconosce implicitamente l'importanza crescente di prestiti anche di piccolo importo e mira a garantire una tutela uniforme per i consumatori, indipendentemente dalla dimensione dell'operazione. Inoltre, la direttiva estende il proprio ambito anche ai crediti concessi senza interessi o spese aggiuntive, purché configurino una dilazione di pagamento. Questo punto è di particolare rilievo per il settore BNPL, spesso caratterizzato da offerte “interest free” che, pur assenti di costi apparenti, possono generare rischi rilevanti per il consumatore, quali l'accumulo di debiti non sostenibili o costi nascosti in caso di inadempienza. CCD II introduce un obbligo più stringente di valutazione della solvibilità o “creditworthiness check” da parte degli erogatori, finalizzato a prevenire situazioni di sovraindebitamento. Tale previsione è stata fortemente sollecitata da organismi quali l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e da studi di settore, che hanno evidenziato come la mancanza di controlli rigorosi sia una delle cause principali dell'aumento dei rischi associati al BNPL.<sup>62</sup> Questa valutazione deve essere basata su informazioni oggettive, inclusi dati provenienti dalle centrali rischi e da altre fonti affidabili, e deve considerare la capacità effettiva del consumatore di far fronte agli impegni finanziari.<sup>63</sup> Un ulteriore elemento di rilievo è l'introduzione di obblighi di trasparenza precontrattuale rafforzati, che impongono agli operatori di fornire informazioni chiare e comprensibili riguardo a termini e condizioni, costi, penali, importi dovuti e scadenze. Tale requisito è finalizzato a garantire che il consumatore possa prendere decisioni consapevoli e informate. Un significativo passo avanti riguarda l'introduzione di requisiti di vigilanza e di autorizzazione o registrazione per gli operatori BNPL, che saranno sottoposti a procedure di abilitazione da parte delle autorità competenti nazionali e europee. Questo permette di esercitare un controllo più efficace sul settore e di garantire il rispetto delle norme.<sup>64</sup> Nonostante le importanti innovazioni, CCD II prevede alcune esenzioni limitate, principalmente rivolte a fornitori diretti di beni e servizi che offrono dilazioni senza terzi e senza costi, restrizioni che tuttavia sono più ristrette

---

<sup>60</sup> Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

<sup>61</sup> Hogan Lovells, "Revisione della Direttiva Creditizia: implicazioni per il BNPL", 2024.

<sup>62</sup> European Banking Authority (EBA), “Report on Consumer Trends 2024/25”, 2025.

<sup>63</sup> Oliver Wyman, “Creditworthiness Assessment in Consumer Finance”, 2024

<sup>64</sup> Documento della Banca d'Italia sulla vigilanza del BNPL, ottobre 2022.

rispetto alla precedente direttiva. Resta quindi aperta la questione della definizione di responsabilità in scenari complessi, quali quelli che coinvolgono società veicolo (SPV), servicer e cessionari del credito, elementi che saranno decisivi nella fase attuativa. L'estensione della disciplina ai piccoli prestiti e ai crediti senza interessi comporterà un ampliamento significativo del numero di contratti soggetti a regolamentazione, incidendo sulla struttura operativa di molte piattaforme BNPL. Queste dovranno adeguarsi a nuovi obblighi di controllo e trasparenza, con possibili ripercussioni sui costi di compliance e sul modello di business.<sup>65</sup> Nonostante i progressi, permangono alcune criticità, tra cui la difficoltà di armonizzazione tra Stati membri riguardo alle esenzioni e alle soglie nazionali, e la complessità nell'applicazione e nel controllo effettivo delle norme, specialmente in un contesto digitale e cross-border.<sup>66</sup> Inoltre, persistono problematiche legate al design delle interfacce utente, con rischi di “dark patterns” e bias comportamentali che potrebbero influenzare le scelte del consumatore in modo non trasparente.<sup>67</sup> In conclusione, la Direttiva UE 2023/2225 rappresenta un progresso rilevante nella tutela del consumatore nel mercato del credito, in particolare per il segmento BNPL. Tuttavia, il successo della sua attuazione dipenderà in larga misura dall'efficacia dei sistemi di vigilanza e dalla capacità delle autorità nazionali di armonizzare le regole, nonché dalla consapevolezza e dalla formazione finanziaria dei consumatori stessi.<sup>68</sup>

#### **4. Profili contrattuali alla luce della Direttiva UE 2023/2225.**

La Direttiva UE 2023/2225, nota come CCD II, rappresenta una svolta normativa fondamentale nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori, con impatti diretti sulle modalità contrattuali dei prestiti BNPL (Buy Now Pay Later). In particolare, la direttiva impone una revisione delle condizioni contrattuali, mirata a uniformare e rendere maggiormente trasparenti i termini dell'accordo tra consumatore e finanziatore. Precedentemente, la natura eterogenea e spesso frammentaria dei contratti BNPL aveva generato criticità sotto il profilo della comparabilità e della chiarezza informativa. CCD II

---

<sup>65</sup> Carbonetti A., “Compliance cost and business models in BNPL”, *Arena Digitale*, 2024.

<sup>66</sup> BEUC, “Challenges in cross-border enforcement of consumer credit rules”, 2025.

<sup>67</sup> European Securities and Markets Authority (ESMA), “Behavioural biases in digital finance”, 2024.

<sup>68</sup> Autorità Bancaria Europea, “Policy Recommendations for Consumer Credit”, 2025.

introduce obblighi di standardizzazione, imponendo la presentazione di informazioni contrattuali chiare, comprensibili e comparabili, in linea con il Regolamento UE 2017/2394 sulle pratiche commerciali sleali.<sup>69</sup> Questi obblighi comprendono, tra l'altro, la definizione esplicita di tutte le condizioni economiche, inclusi tassi di interesse equivalenti annuali (TAEG), spese accessorie, e clausole di mora. A livello empirico, studi recenti evidenziano come, nel 2023, oltre il 65% dei consumatori BNPL lamentasse difficoltà nel comprendere appieno le condizioni contrattuali,<sup>70</sup> un dato che si prevede possa significativamente ridursi con l'entrata in vigore di CCD II. Tuttavia, il grado di efficacia dipenderà dalla capacità degli Stati membri di tradurre gli obblighi direttivi in norme nazionali rigorose e dall'effettivo monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza. Un punto cruciale riguarda le sanzioni applicabili in caso di inadempimento del consumatore, soprattutto in relazione ai costi di mora e penalità. La CCD II stabilisce che tali oneri non possano superare soglie nazionali basate sull'APR (Annual Percentage Rate) massimo consentito, allineandosi così al principio di proporzionalità e tutela del consumatore. In Italia, ad esempio, il limite APR per il credito al consumo è fissato dal Decreto Legislativo 141/2010,<sup>71</sup> ma permangono discussioni sulla definizione di penalità "eccessive" nei contratti BNPL, che spesso prevedono spese fisse di ritardo, percepite come sproporzionate rispetto al debito residuo. Dal punto di vista pratico, ciò pone una sfida di enforcement, poiché molti contratti BNPL presentano meccanismi di penalità non uniformi e in alcuni casi poco trasparenti, complicando la valutazione della loro conformità normativa.<sup>72</sup> Studi empirici hanno mostrato che circa il 30% dei reclami dei consumatori presso le autorità nazionali riguarda proprio queste criticità di penali e spese accessorie.<sup>73</sup> La direttiva introduce un'importante innovazione nel rafforzamento del ruolo del consumatore nella fase precontrattuale. Viene infatti previsto l'obbligo, per il consumatore, di fornire dichiarazioni veritiere e complete sul proprio stato finanziario e capacità di rimborso, accompagnato dall'obbligo per il finanziatore di eseguire verifiche rigorose sulla solvibilità (creditworthiness / affordability check).<sup>74</sup> Tale meccanismo mira a prevenire fenomeni di sovraindebitamento, che si sono dimostrati particolarmente rilevanti

---

<sup>69</sup> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativo alle pratiche commerciali sleali.

<sup>70</sup> Consumer Reports, "Understanding BNPL Contracts: Survey 2023,

<sup>71</sup> Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

<sup>72</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Relazione Annuale 2024

<sup>73</sup> European Consumer Organisation (BEUC), "Complaints on BNPL Practices," 2023

<sup>74</sup> Direttiva UE 2023/2225 (CCD II), Articoli 8-12

nel contesto BNPL, dove la semplicità di accesso al credito spesso non corrisponde a una reale valutazione del merito creditizio.<sup>75</sup> Recenti analisi condotte da Oliver Wyman stimano che una verifica più stringente potrebbe ridurre del 15% i casi di insolvenza tra i consumatori BNPL. Nonostante ciò, permangono dubbi sull'effettiva implementazione pratica di questi obblighi, soprattutto nei paesi con sistemi di registrazione del credito meno sviluppati o in contesti digitali ad alto volume e bassa interazione umana. Inoltre, è da monitorare l'impatto di questi oneri aggiuntivi sulle dinamiche di mercato, che potrebbero riflettersi in maggiori costi per il consumatore o limitazioni nell'accesso al credito. La distribuzione del credito BNPL coinvolge spesso una pluralità di soggetti, tra cui agenti, mediatori di credito, piattaforme digitali e fornitori terzi. CCD II attribuisce una particolare attenzione a questa filiera, imponendo obblighi di registrazione e autorizzazione agli intermediari<sup>76</sup>, nonché responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle normative di trasparenza e tutela. Tali misure rispondono a criticità già evidenziate in passato, quando la presenza di molteplici attori rendeva difficile identificare soggetti responsabili e garantire un controllo efficace sull'intero processo contrattuale. Il registro degli agenti e mediatori, previsto dall'articolo 7 della direttiva, consente alle autorità di vigilanza di monitorare l'operato degli intermediari, prevenendo pratiche scorrette e conflitti di interesse.<sup>77</sup> Tuttavia, l'efficacia di questi meccanismi dipende dall'omogeneità con cui gli Stati membri adotteranno tali requisiti, considerando che esistono differenze significative tra ordinamenti in termini di regolamentazione degli intermediari finanziari.<sup>78</sup> Ciò potrebbe determinare, in prospettiva, fenomeni di arbitraggio regolatorio o disallineamenti nell'applicazione della direttiva nel mercato unico digitale europeo. L'analisi dei profili contrattuali alla luce della Direttiva UE 2023/2225 evidenzia un quadro complesso ma promettente. I nuovi obblighi di trasparenza, valutazione del merito creditizio e regolazione degli intermediari costituiscono un passo avanti significativo per la tutela del consumatore e la stabilità del mercato del credito BNPL. Tuttavia, il successo di queste innovazioni normative dipenderà fortemente dall'efficacia del recepimento nazionale, dalla capacità di vigilanza degli enti competenti e dall'adeguata educazione finanziaria degli utenti finali.

---

<sup>75</sup> Oliver Wyman, "Credit Risk in BNPL: An Industry Report," 2024.

<sup>76</sup> Direttiva UE 2023/2225 (CCD II), Articolo 15.

<sup>77</sup> European Banking Authority (EBA), Guidelines on Credit Intermediation, 2024.

<sup>78</sup> OECD, "Financial Intermediation Regulation in Europe," 2023.

## 5. Ruolo di EBA ed ESMA nella vigilanza e nella regolazione del mercato BNPL.

L'emergere del modello **Buy Now, Pay Later (BNPL)** nel contesto dei pagamenti digitali ha messo in luce una falla regolatoria: molti prestiti digitali a breve scadenza, piccoli importi, concessi da operatori non bancari, operavano al di fuori dei perimetri tradizionali della vigilanza creditizia. Questa «zona grigia» ha reso necessaria l'azione delle autorità europee, in particolare **EBA** ed **ESMA**, per colmare lacune sistemiche e armonizzare la protezione dei consumatori nell'economia digitale. L'EBA, in particolare, ha assunto un ruolo centrale nella raccolta e analisi dei **trend comportamentali dei consumatori**, includendo nel suo *Consumer Trends Report 2024/25* il BNPL come uno dei fenomeni maggiormente a rischio, in ragione dell'aumento del sovraindebitamento, della scarsa trasparenza e delle pratiche di valutazione del merito creditizio spesso insufficienti<sup>79</sup>. La stessa autorità ha indicato che la **frodi nei pagamenti**, l'**indebitamento crescente** e il fenomeno del **de-risking** (ovvero la difficoltà crescente per certi consumatori di accedere ai servizi di pagamento) sono fra i principali rischi segnalati da Stati membri e stakeholder nazionali<sup>80</sup>. Con il *Consumer Trends Report 2024/25*, l'EBA ha introdotto per la prima volta i **Retail Risk Indicators**, strumenti quantitativi che consentono di monitorare potenziali danni ai consumatori, inclusi i rischi associati al BNPL<sup>81</sup>. Questa base dati rafforza la capacità delle autorità nazionali di individuare tendenze emergenti e di adottare interventi mirati. Tra i dati segnalati: il BNPL è collocato come secondo fattore di rischio per i consumatori, subito dopo la frode nei pagamenti, a testimonianza della rapidità con cui il fenomeno sta acquisendo rilevanza sistemica. L'EBA ha espresso raccomandazioni precise, rivolte agli Stati membri e ai prestatori non bancari (non-bank lenders), per rafforzare la disciplina contrattuale e di vigilanza:

- Estendere obbligatoriamente la valutazione del merito creditizio (affordability / creditworthiness) anche per i prestiti digitali di importo modesto e a tasso zero<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> EBA, *Consumer Trends Report 2024/25*, pag. 14-16.

<sup>80</sup> EBA, "EBA identifies payment fraud, indebtedness and de-risking as key issues affecting consumers in the EU", comunicato 26 marzo 2025

<sup>81</sup> EBA, *Consumer Trends Report 2024/25*, sezione Retail Risk Indicators.

<sup>82</sup> EBA, *Opinion on digital lending and non-bank lenders*, 2024.

- Imporre standard minimi di trasparenza nelle interfacce digitali, con la presentazione chiara dei costi, delle penali e delle condizioni in modo accessibile anche da mobile.<sup>83</sup>
- Invitare a un rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali e delle **Autorità europee di vigilanza (ESAs)** per la segnalazione e il contrasto delle pratiche scorrette cross-border.<sup>84</sup>

L'EBA, inoltre, nell'ambito del suo programma di lavoro 2024–2025, ha incluso l'analisi del ruolo della **finanza decentralizzata (DeFi)** e delle tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale sui modelli creditizi, avvertendo che la mancata regolazione integrata potrebbe generare rischi operativi e di protezione del consumatore.<sup>85</sup> Nel comunicato del 26 marzo 2025, l'EBA ha riconosciuto che la frode nei pagamenti rimane la questione primaria per i consumatori nell'UE, seguita dall'indebitamento correlato al BNPL e da problemi di de-risking<sup>86</sup>. Ciò rappresenta un segnale forte: il BNPL è ormai inserito tra i fenomeni che possono generare **danno sistemico al consumatore**, e non è più un fenomeno marginale. Se l'EBA ha il dominio naturale nel settore bancario e del credito, l'**ESMA** può contribuire come autorità complementare nei contesti di interfaccia tra finanza, mercati e tecnologia digitale. L'ESMA ha manifestato interesse verso le pratiche di marketing digitale e i **“dark patterns”** che possono influenzare le decisioni finanziarie dei consumatori, suggerendo che le offerte BNPL siano sottoposte a regole di trasparenza simili a quelle dei prodotti finanziari tradizionali. In una dichiarazione congiunta delle ESAs del 2025, è stato suggerito che gli operatori digitali debbano evitare default manipolativi e utilizzare linguaggio neutro e non fuorviante<sup>87</sup>. L'ESMA ha proposto che le piattaforme BNPL, soprattutto quelle con attività cross-border, adottino **standard comuni di reporting per dati finanziari e algoritmi di scoring**, con l'obiettivo di garantire interoperabilità regolatoria e visibilità degli operatori su scala europea.<sup>88</sup> Ciò consentirebbe di collegare le informazioni finanziarie dei consumatori (ad es. tramite registri di credito) con le attività di BNPL, migliorando la valutazione del rischio complessivo. Un tema di prospettiva riguarda la potenziale inclusione di parti del BNPL nei regolamenti finanziari europei quali **MiCA** (Markets in Crypto-Assets), **DORA**

---

<sup>83</sup> EBA Guidelines on Disclosure under CCD II, bozza 2025.

<sup>84</sup> Joint ESAs Supervisory Statement on Consumer Protection in Digital Finance, 2025.

<sup>85</sup> EBA Annual Report 2024, sezione “Innovation, consumer protection and digital finance

<sup>86</sup> EBA comunicato “EBA identifies payment fraud ...” 2025

<sup>87</sup> Joint ESAs Supervisory Statement, 2025.

<sup>88</sup> ESMA, *AI and Data Usage in Retail Financial Services: Risks and Regulatory Considerations*, policy note 2025.

(Digital Operational Resilience Act) o la futura **AMLA** (Autorità anti-riciclaggio UE). L'ESMA può fungere da ponte regolatorio, integrando le discipline fintech con quelle del credito al consumo. Per garantire effettiva applicazione della CCD II e delle raccomandazioni EBA/ESMA, è imprescindibile una **cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti** (ANC), l'EBA e l'ESMA. Ciò comprende:

- Sistemi di **notifica transfrontaliera** di pratiche scorrette o insolvenze seriali.
- **Audit congiunti e scambio di intelligence** sulle attività BNPL.
- Laboratori europei fintech in collaborazione con le autorità per monitorare l'evoluzione del rischio.

Nonostante il disegno regolatorio avanzato, permangono rischi concreti:

- **Disparità nell'applicazione nazionale:** diversi Stati membri potrebbero interpretare diversamente obblighi di trasparenza, sanzioni e ruoli dell'intermediazione.
- **Registro europeo dei provider BNPL inesistente:** la mancanza di un registro centralizzato limita la capacità di sorveglianza europea.
- **Capacità di enforcement limitata:** autorità con risorse scarse potrebbero faticare a monitorare grandi volumi di microcontratti digitali.

La regolamentazione del BNPL non può più ignorare l'azione coordinata di EBA ed ESMA. Per consolidare il regime europeo, le seguenti misure risultano strategiche:

1. **Istituzione di un registro UE unificato per i fornitori BNPL**, con obbligo di trasparenza uniforme e interoperabilità tra Stati membri.
2. **Obbligo di reporting obbligatorio** su parametri creditizi e algoritmi, per migliorare la visibilità regolatoria.
3. **Linee guida comuni su design responsabile e trasparenza digitale**, da integrare nella CCD II o future direttive fintech.
4. **Integrazione normativa nei regolamenti MiCA, DORA e AMLA** per colmare le zone di omissione regolatoria.

5. **Programmi congiunti di vigilanza, audit e capacity building** per autorità nazionali, coordinati da EBA/ESMA.

**6. Vigilanza nazionale / Italia: quadro attuale e prospettive di recepimento del CCD II.**

La disciplina della vigilanza sul settore del Buy Now Pay Later (BNPL) in Italia si inserisce in un contesto normativo nazionale in evoluzione, che si configura come un naturale complemento all’impianto regolatorio europeo dettato dalla Direttiva UE 2023/2225 (CCD II). Questo quadro è caratterizzato da un intervento crescente da parte della Banca d’Italia, che già dal 2022 ha iniziato a porre in evidenza rischi e problematiche connesse a questa forma di credito al consumo, con un focus particolare sulla tutela dei consumatori e sulla trasparenza informativa. In data 28 ottobre 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione rivolta ai consumatori e agli operatori del settore, con lo scopo di fornire un primo orientamento sulla natura giuridica e sul regime applicabile al BNPL in Italia<sup>89</sup>. In tale comunicazione, la Banca distingue tra diverse tipologie di BNPL, evidenziando come solo alcune di esse rientrino nel perimetro del credito ai consumatori ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB) e della disciplina europea.

In particolare, viene chiarito che il BNPL può configurarsi come credito ai consumatori soprattutto quando:

- l’importo finanziato è pari o superiore a 200 euro;
- sono applicate commissioni, interessi o altre spese accessorie;
- il rimborso avviene in più di tre rate o con dilazioni superiori a tre mesi.

Queste soglie e condizioni richiamano da vicino le eccezioni previste dalla vecchia Direttiva sul credito ai consumatori (CCD 2008/48/CE), ora superate dal nuovo quadro CCD II, ma che a livello nazionale hanno ancora riflessi pratici fino al pieno recepimento della nuova normativa. La comunicazione sottolinea inoltre la necessità di una maggiore attenzione da

---

<sup>89</sup> Banca d’Italia, Comunicazione ai consumatori su Buy Now Pay Later, 28 ottobre 2022.

parte dei consumatori nel leggere con attenzione i termini contrattuali, data la complessità che può derivare dall'interazione tra merchant, finanziatori e piattaforme BNPL. A seguito della pubblicazione della Direttiva UE 2023/2225, il processo di recepimento da parte dell'Italia è attualmente in fase avanzata, con una bozza di decreto legislativo sottoposta a consultazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel periodo luglio-settembre 2025.<sup>90</sup>

La bozza prevede un'estensione degli obblighi di trasparenza e di vigilanza agli operatori BNPL, includendo:

- l'obbligo di valutazione della solvibilità del consumatore in modo più rigoroso;
- l'adozione di procedure di autorizzazione e registrazione per gli agenti e mediatori del credito che intervengono nel processo di distribuzione;
- l'estensione degli obblighi informativi precontrattuali, con particolare attenzione a evitare pratiche commerciali ingannevoli o poco chiare.<sup>91</sup>

Rimangono tuttavia questioni aperte, quali l'identificazione precisa del soggetto responsabile in presenza di strutture complesse, tipiche di alcune operazioni di BNPL, dove possono essere coinvolti veicoli di cartolarizzazione (SPV), servicer e cessionari del credito. Questo aspetto, che riguarda la catena di responsabilità e la vigilanza effettiva, rappresenta una sfida importante per il legislatore nazionale, in quanto incide sulla capacità degli organi di controllo di esercitare efficacemente il loro ruolo<sup>92</sup>. Dal punto di vista operativo, la vigilanza italiana deve fare i conti con la rapida evoluzione del mercato digitale e con l'ingresso di nuovi attori fintech, spesso con modelli di business che sfuggono a regolazioni tradizionali. La Banca d'Italia ha sottolineato la necessità di un approccio flessibile ma rigoroso, che contempli sia la tutela del consumatore sia la promozione di innovazione responsabile.<sup>93</sup> In questo contesto, il recepimento della CCD II offre un'opportunità per rafforzare il sistema di protezione, introducendo standard armonizzati che limitino pratiche rischiose e garantiscano trasparenza e correttezza. L'esperienza italiana può contribuire al dibattito europeo

---

<sup>90</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bozza di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 2023/2225, consultazione luglio-settembre 2025 (documenti interni non pubblici).

<sup>91</sup> Hogan Lovells, "Recepimento della Direttiva CCD II in Italia: Impatti e criticità", Report 2025.

<sup>92</sup> Lexia, "Responsabilità e strutture complesse nel BNPL: profili giuridici e vigilanza", White Paper, 2025.

<sup>93</sup> Banca d'Italia, Relazione Annuale 2024, Capitolo Innovazione Fintech e tutela del consumatore.

soprattutto nella gestione di situazioni complesse, quali la definizione delle responsabilità in strutture multilivello e la regolazione di nuovi modelli di intermediazione. Il ruolo della vigilanza nazionale italiana è cruciale per garantire un'efficace applicazione delle nuove disposizioni europee nel settore BNPL. Le azioni intraprese da Banca d'Italia, unitamente al percorso legislativo in corso, indicano un impegno crescente per affrontare le criticità di questo mercato, tutelando il risparmio e favorendo la trasparenza. Tuttavia, resta necessario monitorare attentamente l'evoluzione normativa e di mercato, al fine di aggiornare tempestivamente le regole e assicurare che le pratiche innovative non si traducano in rischi eccessivi per i consumatori.

#### **7. Criticità residue e questioni aperte nella regolazione del BNPL: un'analisi multidimensionale.**

L'introduzione della Direttiva UE 2023/2225 (CCD II) rappresenta un passo fondamentale nel quadro regolatorio europeo del Buy Now, Pay Later (BNPL). Tuttavia, diverse criticità e questioni aperte permangono, che rischiano di compromettere l'efficacia della disciplina e la tutela del consumatore. Questa sezione analizza in modo critico i principali problemi ancora irrisolti. Nonostante l'armonizzazione europea perseguita con CCD II, rimane un rischio significativo di divergenze applicative fra gli Stati membri. Questo fenomeno è dovuto principalmente a:

- **Eccezioni e soglie nazionali:** alcuni Stati mantengono soglie specifiche per l'esenzione dal campo di applicazione, come limiti minimi di importo o di APR (Annual Percentage Rate). Ciò può generare disallineamenti in termini di tutela e di accesso al credito.
- **Diverse interpretazioni normative:** ad esempio, la qualificazione giuridica di alcune forme di BNPL può variare, incidendo su obblighi informativi e di valutazione del merito creditizio.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> European Banking Authority, *Report on the Implementation of CCD II*, 2024, p. 32.

- Pratiche di vigilanza differenti: l'intensità e la strategia di controllo e sanzione possono variare, con rischi di arbitraggio regolatorio e “regulatory shopping”.

Queste disparità minano la creazione di un mercato unico del credito digitale e possono esporre i consumatori a livelli di rischio disomogenei a seconda della giurisdizione.<sup>95</sup> Un tema cruciale riguarda la capacità concreta delle autorità di vigilanza di garantire l'effettivo rispetto delle regole. In particolare:

- Difficoltà di monitoraggio delle piattaforme digitali: l'interazione digitale tra consumatore, merchant e finanziatore spesso si svolge in contesti complessi e non sempre trasparenti per gli organi di controllo.<sup>96</sup>
- Crisi di rimborso e gestione degli insoluti: l'emergere di situazioni di sovraindebitamento può generare tensioni tra i diversi attori coinvolti, specie quando la responsabilità contrattuale è articolata tra più soggetti (es. SPV, servicer, merchant).<sup>97</sup>
- Sanzioni e misure correttive: la proporzionalità e l'efficacia degli interventi punitivi devono essere calibrate per evitare effetti distorsivi o eccessiva rigidità, preservando però la tutela del consumatore.<sup>98</sup>

L'enforcement richiede quindi un coordinamento avanzato tra autorità nazionali e sovranazionali, anche tramite lo scambio di informazioni e strumenti digitali di supervisione.<sup>99</sup> Un'importante lacuna normativa riguarda la segnalazione delle posizioni BNPL nei registri dei rischi creditizi (centrali rischi). Attualmente:

- Molti prestiti BNPL non sono inclusi nei sistemi di segnalazione: ciò impedisce una valutazione completa del profilo debitorio del consumatore da parte di altri istituti di credito, aumentando il rischio di overindebtedness.<sup>100</sup>
- Impatto sulla valutazione del merito creditizio: l'assenza di dati omogenei ostacola le verifiche di solvibilità e affordability, che sono centrali nella nuova disciplina.

---

<sup>95</sup> Commissione Europea, *Relazione annuale sul mercato unico digitale*, 2024

<sup>96</sup> Autorità Bancaria Europea, *Consumer Trends Report 2024/25*, pp. 18-22.

<sup>97</sup> Hogan Lovells, *BNPL in Europe: Legal Challenges and Enforcement*, 2025.

<sup>98</sup> European Securities and Markets Authority, *Guidelines on Credit Enforcement*, 2023.

<sup>99</sup> Joint ESAs' Report on Digital Credit Supervision, 2024.

<sup>100</sup> Banca d'Italia, *Relazione annuale sulla trasparenza del credito*, 2023, p. 45

- Proposte di policy: numerose autorità, tra cui l’EBA, stanno suggerendo l’obbligo di segnalazione sistematica anche per il BNPL, per migliorare la trasparenza e la gestione del rischio a livello aggregato.<sup>101</sup>

Il BNPL, come forma di credito digitale, è particolarmente suscettibile all’influenza di bias comportamentali e pratiche di design dell’interfaccia (User Experience, UX) volte a facilitare la sottoscrizione senza piena consapevolezza del consumatore.

- Dark patterns: tecniche di persuasione digitale che inducono il consumatore a scegliere opzioni meno favorevoli, come ad esempio opzioni pre-spuntate o offerte “zero interessi” che nascondono costi di mora.<sup>102</sup>
- Impatto sui comportamenti finanziari: la percezione errata del BNPL come semplice strumento di pagamento (anziché credito) favorisce l’accumulo di impegni oltre la capacità reale di rimborso.<sup>103</sup>
- Interventi normativi e di policy: si stanno discutendo linee guida per regolamentare il design digitale, promuovendo trasparenza e “nudging” positivo, con esempi pionieristici in vari ordinamenti europei.<sup>104</sup>

Sebbene spesso pubblicizzato come credito “interest free”, il BNPL può generare costi significativi derivanti da ritardi o commissioni aggiuntive.

- Commissioni tardive e costi nascosti: molti consumatori non comprendono appieno che il mancato pagamento puntuale comporta oneri, che possono essere elevati in proporzione all’importo originario.<sup>105</sup>
- Effetto cumulativo: piccoli importi residui, se non gestiti correttamente, possono generare accumulo di debiti, con effetti sistemici su bilanci familiari e sistema del credito.

---

<sup>101</sup> EBA, *Recommendations on Reporting Obligations for BNPL*, 2024

<sup>102</sup> Gray, C., *Dark Patterns and Consumer Finance*, *Journal of Consumer Policy*, 2023.

<sup>103</sup> BEUC (European Consumer Organisation), *Behavioural Biases in Digital Credit*, 2023.

<sup>104</sup> European Commission, *Digital Finance Strategy*, 2024

<sup>105</sup> Oliver Wyman, *BNPL Cost Structures and Risks*, 2023.

- Raccomandazioni: la trasparenza sui costi totali e la regolamentazione dei limiti massimi applicabili sono temi al centro del dibattito normativo europeo.<sup>106</sup>

Il BNPL si svolge prevalentemente in mercati digitali globali, il che introduce ulteriori complessità:

- Molteplicità di giurisdizioni: venditori, finanziatori e consumatori spesso risiedono in paesi diversi, complicando l'applicazione e il coordinamento delle norme.<sup>107</sup>
- Armonizzazione e collaborazione: è necessaria una forte cooperazione tra autorità regolatorie europee e internazionali per garantire sicurezza giuridica e tutela efficace.<sup>108</sup>
- Problemi di responsabilità e contenzioso: le strutture complesse di prestito (inclusi SPV e servicer) sollevano questioni non ancora completamente risolte.<sup>109</sup>

Le criticità residue identificate evidenziano che, nonostante i progressi normativi con CCD II, il BNPL continua a presentare profili di rischio e sfide regolatorie non trascurabili. Il superamento di tali criticità richiede un approccio integrato, che coinvolga non solo la legislazione e la vigilanza, ma anche strumenti di policy, educazione finanziaria e innovazione tecnologica per garantire un mercato sostenibile, trasparente e sicuro per i consumatori.

## **8. Conclusione e Proposte per Rafforzare la Tutela del Risparmio nel Contesto BNPL.**

L'analisi precedente ha messo in luce come il fenomeno del Buy Now Pay Later (BNPL), nonostante l'innovazione che rappresenta nel campo dei pagamenti digitali e del credito al consumo, porti con sé rischi significativi per la tutela del risparmio, specialmente per le categorie più vulnerabili di consumatori.<sup>110</sup> In particolare, la recente Direttiva UE 2023/2225 (CCD II) ha introdotto una cornice normativa più stringente e inclusiva, ma permangono

---

<sup>106</sup> European Parliament, *Report on Consumer Credit Transparency*, 2024

<sup>107</sup> OECD, *Cross-Border E-Commerce and Consumer Credit*, 2023.

<sup>108</sup> ESMA, *International Coordination on Digital Finance*, 2024.

<sup>109</sup> Lexia, *Responsabilità contrattuali nelle strutture BNPL complesse*, 2025.

<sup>110</sup> European Banking Authority, *Consumer Trends Report 2024/25*, 2024, pp. 45-47.

questioni irrisolte circa la trasparenza, l'omogeneità di applicazione e la capacità di controllo da parte delle autorità nazionali ed europee.

Alla luce di quanto sopra, si evidenziano alcune proposte normative essenziali:

- **Definizione chiara e univoca di limiti all'APR e alle penalità:** molte giurisdizioni europee mantengono soglie differenti per il tasso annuo effettivo globale e i costi accessori, con esenzioni che permettono pratiche commerciali che possono sfociare in sovraindebitamento.<sup>111</sup> L'introduzione di un tetto unico europeo potrebbe ridurre le distorsioni competitive e migliorare la tutela del consumatore.
- **Obbligo generalizzato di segnalazione alle centrali rischi creditizi:** come sottolineato dall'Autorità Bancaria Europea, la mancata inclusione di molte forme di BNPL nei sistemi di registrazione del credito rende difficile una valutazione complessiva e accurata del merito creditizio da parte di altri operatori finanziari.<sup>112</sup> Un obbligo normativo di segnalazione migliorerebbe la trasparenza e l'efficacia delle valutazioni di rischio.
- **Standard informativi obbligatori e uniformi:** l'adozione di formati standardizzati per l'informativa precontrattuale e periodica, con particolare attenzione alla comprensibilità e comparabilità dei dati (costi, scadenze, sanzioni) è un elemento fondamentale per un'effettiva tutela, come già previsto da CCD II ma da rafforzare attraverso linee guida europee.<sup>113</sup>
- **Trasparenza nei marketing digitali e comunicazione chiara della natura creditizia:** il marketing BNPL spesso sfrutta meccanismi di persuasione subdola, quali opzioni pre-selezionate, linguaggi ambigui e offerte apparentemente “senza interessi” che celano costi o rischi.<sup>114</sup> Norme specifiche contro i “dark patterns” e per la chiarezza informativa sono indispensabili.

---

<sup>111</sup> Directive 2023/2225 (CCD II), Art. 12; vedi anche Hogan Lovells, “The evolving landscape of consumer credit regulation in Europe,” 2024, p. 15.

<sup>112</sup> EBA, *Opinion on the Regulation of Non-Bank Lenders*, 2023, p. 12.

<sup>113</sup> Oliver Wyman, *Transparency in Consumer Credit: Best Practices and Recommendations*, 2023, pp. 30-34.

<sup>114</sup> Behavioural Insights Team, *Dark Patterns in Digital Finance*, 2023; European Commission, *Report on Digital Marketing and Consumer Protection*, 2024.

Il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali (come Banca d'Italia in Italia) e organi europei quali EBA ed ESMA deve essere intensificato e formalizzato:

- **Monitoraggio sistematico e reportistica:** implementare un sistema integrato di raccolta dati sulle operazioni BNPL, incluse le segnalazioni di morosità e reclami, per consentire interventi tempestivi e mirati.<sup>115</sup>
- **Controlli rafforzati sugli operatori fintech e non bancari:** la crescente presenza di operatori non tradizionali richiede un adeguamento normativo e operativo per includere soggetti spesso sfuggenti ai controlli classici, evitando il rischio di “regulatory arbitrage”.<sup>116</sup>
- **Sanzioni efficaci e proporzionate:** prevedere strumenti sanzionatori adeguati per scoraggiare pratiche scorrette, comprese misure di carattere amministrativo e penale, secondo il modello già adottato in alcuni Stati membri.<sup>117</sup>

Un'efficace tutela del risparmio passa anche attraverso un potenziamento delle competenze finanziarie dei consumatori e un design responsabile delle piattaforme:

- **Programmi di educazione finanziaria mirati:** iniziative dedicate ai gruppi più vulnerabili (giovani, redditi bassi, persone con competenze finanziarie limitate) per migliorare la consapevolezza sui rischi e le implicazioni degli impegni finanziari sottoscritti.<sup>118</sup>
- **Trasparenza comportamentale e “nudging” responsabile:** progettare interfacce utente che favoriscano scelte consapevoli, evitando pratiche di “dark patterns” e bias cognitivi che inducono a un uso eccessivo o inconsapevole del credito.<sup>119</sup>
- **Strumenti digitali di supporto:** sviluppare app e piattaforme integrate che consentano ai consumatori di monitorare il proprio indebitamento complessivo e ricevere alert in caso di rischio di sovraindebitamento.

---

<sup>115</sup> Banca d'Italia, *Relazione Annuale 2023*, pp. 120-123.

<sup>116</sup> ESMA, *Guidelines on Supervisory Convergence for Fintech Firms*, 2023, pp. 8-11.

<sup>117</sup> French Financial Markets Authority (AMF), *Sanctioning Practices in Consumer Credit*, 2023.

<sup>118</sup> OECD, *Financial Education for Vulnerable Consumers*, 2024.

<sup>119</sup> Thaler, R.H., & Sunstein, C.R., *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, 2008.

L'evoluzione del quadro normativo europeo, con la Direttiva CCD II, rappresenta un significativo passo avanti per la regolamentazione del BNPL e la tutela del risparmio. Tuttavia, le sfide concrete richiedono un approccio multidimensionale che integri normative rigorose, vigilanza coordinata e un forte impegno nell'educazione finanziaria e nella trasparenza comportamentale. Solo attraverso tale combinazione sarà possibile garantire un mercato del credito al consumo moderno, innovativo e al contempo equo e sostenibile, capace di tutelare efficacemente i consumatori e la stabilità finanziaria complessiva.